



## LETTERA PER IL CLIENTE

# Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

10 febbraio 2025

Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2024**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Ricordiamo che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

**Attenzione:** Quest'anno (2025 con riferimento ai dati IVA 2024) la dichiarazione IVA deve essere presentata **esclusivamente in forma autonoma** nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025**.

Qualora si rendesse necessario, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, si potrà presentare una nuova **dichiarazione "Correttiva nei termini"** senza alcun onere. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, si può invece rettificare o integrare la dichiarazione presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la **dichiarazione "integrativa"** è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria; sono considerate valide a tal fine anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

### Principali novità della dichiarazione IVA 2025

Le principali novità della dichiarazione IVA 2025 sono le seguenti:

- **il Quadro VM è stato rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi"** per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del



Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24 elementi identificativi, come disposto dalla Legge di Bilancio 2024;

- nel **Quadro VO**:
  - nella sezione 1 è stato **introdotto il rigo VO18** riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario previsto dall'art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190/2014;
  - nella sezione 2, è stato invece **introdotto il rigo VO27** riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 36/2024.
- **il quadro VW è stato integrato** con l'aggiunta del campo 2 nel rigo VW 26 per consentire l'indicazione dei crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo di cui all'art 30 della legge n. 724/1994.

**Ricorda:** Anche per quest'anno è confermata la possibilità di trasmettere la comunicazione della liquidazione periodica di chiusura d'anno (LIPE IV trimestre) con la dichiarazione IVA annuale; l'invio della dichiarazione deve essere effettuato **entro la scadenza del 28 febbraio**.

## Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell'IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute "a cavallo d'anno"<sup>1</sup>.

**La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione,** determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

**Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

---

<sup>1</sup> La legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023), nell'ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all'imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge n. 111/2023). Verrà quindi a decadere il limite che non permette di applicare la "retro imputazione" con riguardo ai documenti emessi a cavallo d'anno, ma soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.



Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di **due presupposti**:

- il primo **sostanziale** relativo all'effettuazione dell'operazione;
- il secondo **formale** relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi **per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata**.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla **data di ricezione**, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**"

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

**Esempio:** Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 7 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.



Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, **anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.**

**Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.**

Inoltre, nel caso in cui una fattura, **recapitata nel 2024**, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in **apposito sezionale** – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.

## SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2024	Ricevuta e registrata a dicembre 2024	Detrazione in dicembre 2024
	Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2025	Detrazione ammessa a gennaio 2025

## Dichiarazioni con saldo IVA a debito

Il saldo a debito della dichiarazione annuale, se superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), dovrà essere versato **entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo 2025 cade di domenica)**; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È pertanto possibile:

- versare in un'unica soluzione **entro il 17 marzo** oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima; l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre 2024 (per effetto del Decreto legislativo Adempimenti, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 8, che è intervenuto in modifica ai termini di versamento rateali delle imposte. Più nel dettaglio,



è stato modificato l'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sostituendo il termine ultimo del "mese di novembre" con "16 dicembre");

- versare in unica soluzione **entro il 30 giugno 2025** con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (**30 luglio**), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

### **Dichiarazioni con saldo IVA a credito**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 (comprensivo di quello riferito a fatture 2024 registrate nel 2025 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già **a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025** (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2024), ma solo **fino al limite massimo di 5.000 euro**.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro **potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato**. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2023 almeno pari a 8, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

È possibile accedere al medesimo regime premiale con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Ai sensi delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, **in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking**.

Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all'interno della quale il



credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 prevede:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

In tema di compensazione di crediti "orizzontale" o "esterna" (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il limite di 2 milioni di euro, che riguarda quindi anche i crediti IVA, sia annuali sia trimestrali, si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

L'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a **rimborso** senza la necessità di prestare la garanzia e senza altri adempimenti è pari a 30.000 euro.

Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque **entro il la fine del corrente mese di febbraio 2025**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



## Dichiarazione IVA

**Ditta**

**Data**

---

**Codici attività (Ateco2007)**

---

### **Check List dei controlli e documenti necessari**

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

- Contribuente con contabilità separate (art. 36)
- Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive
- Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
- Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
- Contribuente che ha adottato il regima IVA di cassa

### **Notizie e documenti richiesti per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):**

- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata nel 2024 (periodo 2023)
- Copia delle liquidazioni periodiche 2024 annotate sui registri IVA
- Copia delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA trasmesse (LIPE)
- Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per i versamenti rateizzati di avvisi bonari, per il versamento dell'acconto di dicembre 2024 e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA
- Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2024, dell'eventuale credito IVA 2023 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2024 chiesti a rimborso o in compensazione
- Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2024 (o nel 2023 ma con riferimento al 2024), regolarmente suddivise per aliquota
- Elenco xls delle fatture elettroniche transitate dallo SdI (utilizzare la funzione prevista in "Fatture e corrispettivi")
- Prospetto di calcolo dell'acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo storico)
- Raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi **Mod. B**)
- Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condominii e terremotati
- Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti "minimi" senza applicazione dell'IVA
- Conto economico 2024 con l'indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l'indicazione delle vendite soggette ad IVA



- Situazione patrimoniale con l'indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2024 con eventuale annotazione dell'IVA 2024 registrata nel 2025
- Partitari delle voci:
  - Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46
  - Canoni leasing
  - IVA indetraibile

- Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

Beni ammortizzabili		,00
Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing)		,00
Beni destinati alla vendita o alla produzione		,00
Altri acquisti e importazioni		,00

- Elenco **dettagliato** di tutte le operazioni effettuate in **reverse charge** (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche previste dal quadro VJ





		Imponibile		IVA	
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00		,00	
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00	
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00	
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00	
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00	
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00	
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00	
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00	
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00	
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00	
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00	
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00	
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00	
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00	
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00	
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00	

- Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti “occasionalì”
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in **split payment**
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni con applicazione del regime speciale dei beni usati
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri
- Suddivisione fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita IVA) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)
- Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) effettuate nei confronti dei consumatori finali
- Per gli **esportatori abituali** è necessario compilare l'allegato **Mod. C** e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.



L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.



# Mod. B

## Periodo d'imposta 2024

### Dichiarazione IVA

Ditta

Data

#### *Raccordo Volume d'affari*

Totale Ricavi in contabilità		-
Variazioni in aumento		-
+		-
+		-
+		-
+		-
+		-
+		-
+		-
+		-
+		-
Variazioni in diminuzione		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
Totale a raccordo con Volume d'affari IVA		-

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell'esercizio, concorrono a formare il volume d'affari IVA (e viceversa). Per esempio gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel volume d'affari IVA) e le "fatture da emettere" (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d'affari IVA).



